
Comune di Barengo

Esercizio 2026

Dati aggiornati al 19/12/2025

DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2026/2027/2028**

Indice

Indice	2
Quadro normativo di riferimento	4
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali .	4
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio	5
Criteri di valutazione delle entrate	5
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	5
Imposte, Tasse e Tributi locali	5
Trasferimenti di parte corrente	7
Entrate extratributarie	9
Entrate in conto capitale	10
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi	10
Riduzione di attività finanziarie	11
Accensione di prestiti	12
Anticipazioni	13
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite	14
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	14
Spese correnti	15
Spese in conto capitale	16
Incremento di attività finanziarie	17
Rimborso di prestiti	18
Chiusura delle anticipazioni	20
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti	20
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio	20
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)	21
Avanzo applicato in entrata	22
Consistenza patrimoniale	23
Parametri di deficit strutturale	24
Situazione contabile del nuovo bilancio	26
Equilibri finanziari e principi contabili	26
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	26
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	27
Previsioni di cassa	29
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	30
Spesa per il personale	30
Dinamica della forza lavoro	31
Livello di indebitamento	32
Esposizione per interessi passivi	33
Partecipazioni in società	34
Disponibilità di enti strumentali	34
Gestione dei servizi a domanda individuale	34
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati	35
Servizi ad I.V.A.	35
Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	36
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	36
Composizione del fondo pluriennale vincolato	36
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	37
Fondi ed accantonamenti	38
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	38
Accantonamento fondo spese ed oneri futuri	39
Accantonamenti in fondi rischi	39
Fondo garanzia debiti commerciali	40
Fondo perdite società ed organismi partecipati	40
Altri fondi strutturati dall'ente	40
Fondo accantonamenti nuovi vincoli di finanza pubblica	41

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

Fondo di riserva.....	41
Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele	42
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito.....	42
Modalità di finanziamento degli investimenti	42
Principali investimenti previsti nel triennio.....	43
Impegni su esercizi non contemplati nel bilancio.....	43
Monitoraggio opere PNRR/PNC	44
Garanzie prestate	44
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente	44
Adozione contabilità Accrual – Adempimenti e riflessi sul bilancio –.....	49
Considerazioni finali e conclusioni.....	49

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* (D.Lgs.118/11).

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità”*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità” dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma”*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura

Essendo il Comune di Barengo un piccolo ente al di sotto dei mille abitanti si è cercato di snellire il più possibile, nel rispetto della normativa, la modulistica utilizzata per rappresentare al meglio il bilancio.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge,

talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’“Integrità”* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Imposte, Tasse e Tributi locali

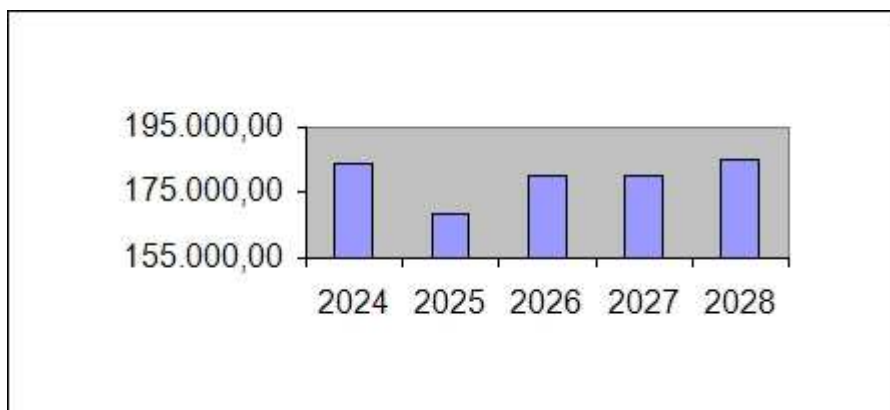
Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione degli incassi effettivi registrati negli anni precedenti.

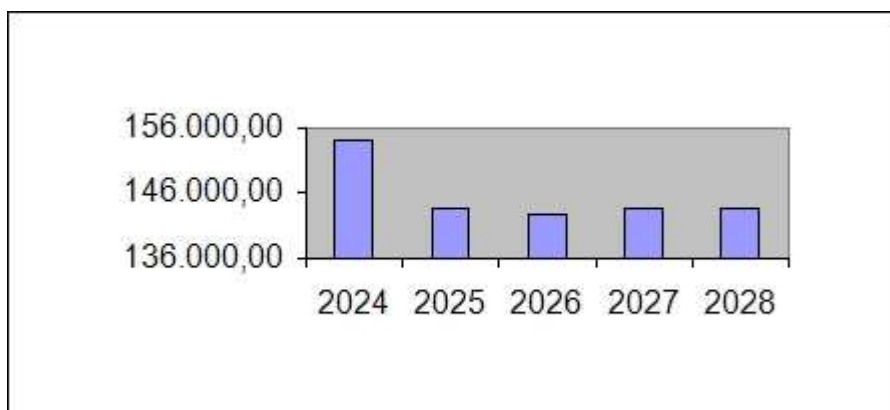
I ristori relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Stabilità annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione del trend storico degli ultimi tre anni. Per quanto concerne l'IMU ci si è avvalsi anche delle previsioni elaborate dal Portale del Federalismo Fiscale che effettua i conteggi tenendo conto della base imponibile storica in possesso dell'ente. Tali dati sono stati infine adeguati in conseguenza dell'aumento del valore venale delle aree edificabili, fissato con deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 13.12.2025.

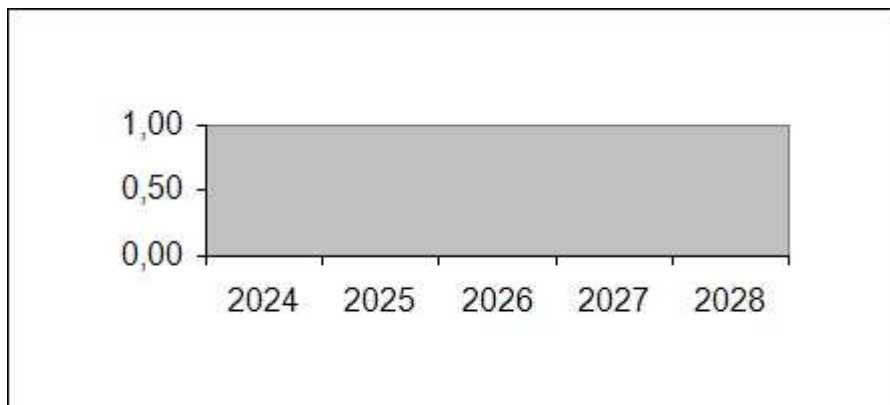
	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	183.884,22	168.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00



	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	154.109,07	143.600,00	142.600,00	143.600,00	143.600,00



	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sempre nell'ambito della classificazione delle entrate a Titolo 1 – entrate tributarie si collocano i trasferimenti dello Stato a titolo di Fondo solidarietà comunale.

La quantificazione dello stanziamento del capitolo inerente il FSC è stata effettuata alla luce della normativa vigente, in particolare la L. 207/2024 – legge di bilancio 2025 – e i relativi decreti attuativi.

	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo di solidarietà comunale	135.755,00	128.400,00	124.000,00	121.500,00	119.000,00

Per quanto concerne l'Addizionale Comunale IRPEF la previsione è stata elaborata sulla base dei valori proposti dal Portale del Federalismo Fiscale con applicazione dell'aumento dell'aliquota che dal 2026 passa dal 0,5% al 0,6% al fine di garantire il pareggio di bilancio.

	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Addizionale IRPEF	60.000,00	59.700,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

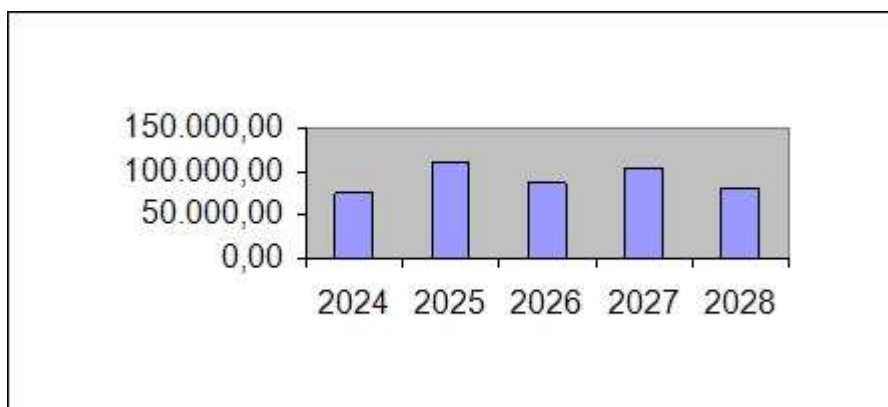
Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di Ex- F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell'Interno ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato in merito alle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive all' Ex- F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L' ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	55.672,92	79.189,14	60.260,00	76.900,00	72.600,00
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	18.700,00	30.500,00	25.700,00	25.700,00	7.000,00
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	74.372,92	109.689,14	85.960,00	102.600,00	79.600,00



	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo speciale equità livello dei servizi - Fondo per il sociale -	3.144,93	3.458,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo speciale equità livello dei servizi - Fondo per asili nido -	7.668,20	7669,00	11.510,00	28.150,00	28.150,00

	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

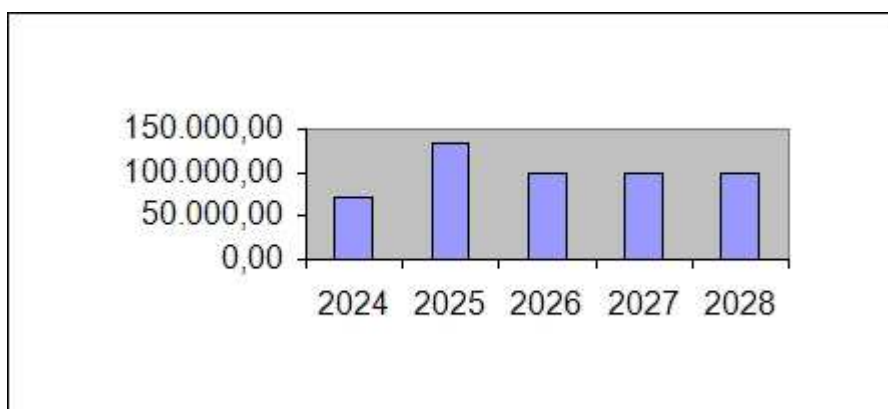
Fondo speciale equità livello dei servizi - Fondo per il trasporto scolastico disabili -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi, i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) ed i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone, come al pari le stime sui proventi delle tariffe, sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale. Sempre in questa sezione di bilancio sono presenti i proventi derivanti dalle sanzioni ex art. 208 Cds che per il Comune di Barengo rappresentano una risorsa molto esigua.

	Accertamenti 2024	Stanzamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.568,94	95.835,00	71.020,00	70.820,00	70.820,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	932,64	1.700,00	850,00	850,00	850,00
Interessi attivi	0,18	70,00	70,00	70,00	70,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	19.911,31	35.300,00	26.400,00	26.850,00	26.850,00
Totale entrate extratributarie	71.413,07	132.905,00	98.340,00	98.590,00	98.590,00



Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata.

Nel triennio 2026/2028 non sono state previste entrate in conto capitale in conseguenza degli ulteriori tagli previsti dalla legge di bilancio.

Si precisa che per quanto concerne i contributi FSC è stata spostata l'esigibilità dei trasferimenti dal 2025 al 2026 e 2027 al fine di concordare il cronoprogramma della Regione Piemonte con il cronoprogramma dei lavori finanziati da tale risorse.

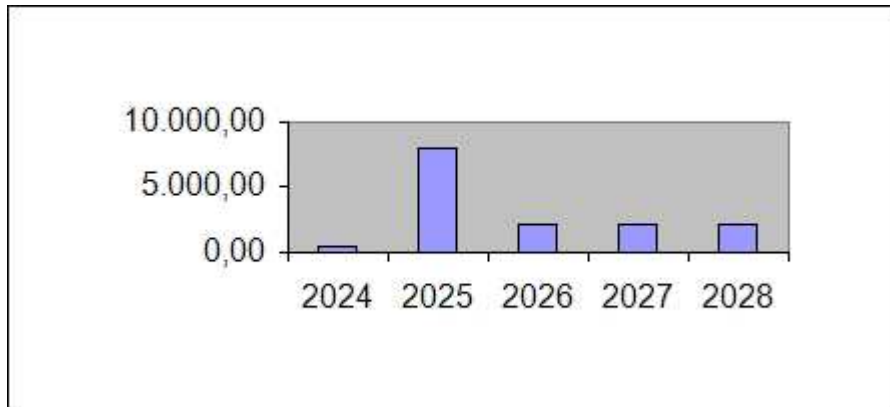
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'utilizzo dei proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni è disciplinato dall'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale ha elencato in via esclusiva le tipologie di spese che possono essere finanziate da detti proventi.

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa investimento</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2026</i>	<i>Esercizio 2027</i>	<i>Esercizio 2028</i>
E.4.01.01.01.000 Condoni edilizi e sanatorie	2.000,00	2.000,00	2.000,00

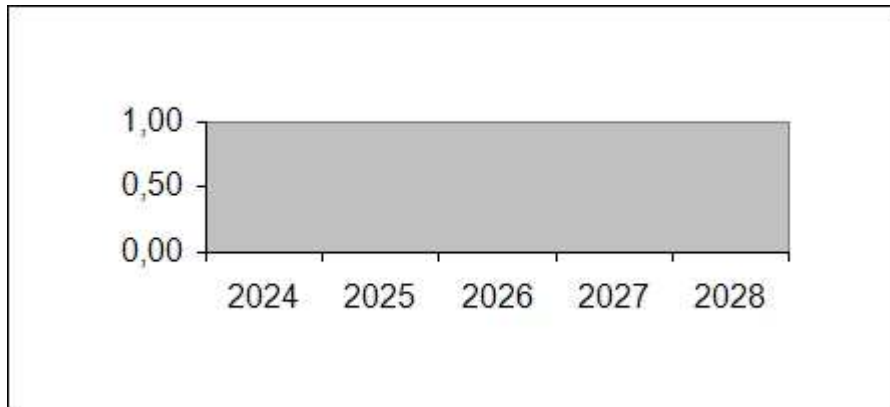
	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	371,35	7.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. Per il Comune di Barengo non sono stati previsti stanziamenti di tale natura.

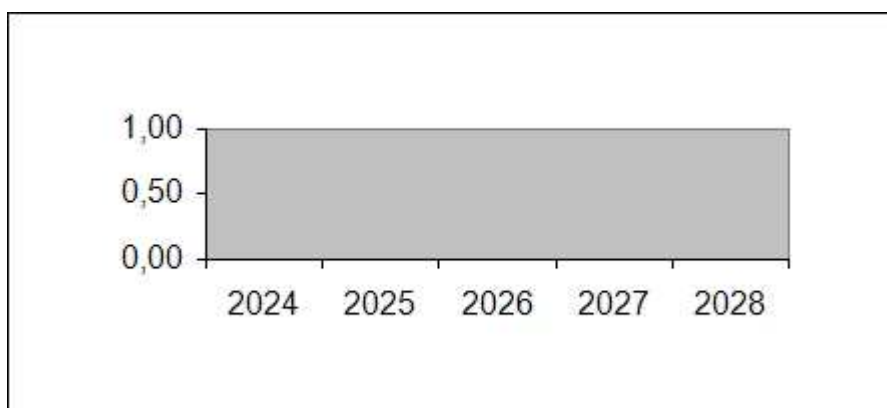
	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Accensione di prestiti

Queste previsioni sono formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). Per il Comune di Barengo non è stato previsto alcun ricorso all'indebitamento.

	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



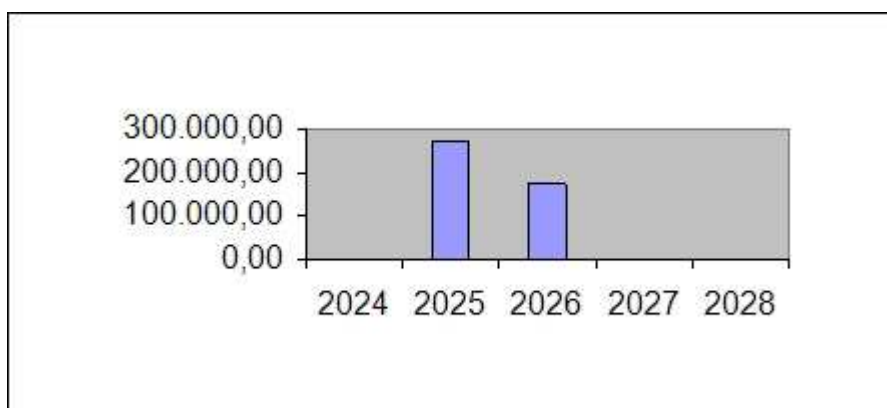
Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

In materia di anticipazione di tesoreria ex art. 222 Tuel – fermo restando la negatività e la pericolosità del provvedimento ai fini delle responsabilità a causa del possibile suo utilizzo distorto – ricordiamo che la Legge 160/2019 art. 1 comma 555, modificato dalla Legge 197/2022 art. 1 comma 782 ha previsto l'estensione del limite massimo dei 5/12 solo fino al 2025.

<i>Anticipazione di tesoreria</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Utilizzo complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione media gg.	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	271.000,00	172.200,00	0,00	0,00
Totale entrate da istituto tesoriere/cassiere	0,00	271.000,00	172.200,00	0,00	0,00



Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento nel rispetto del principio n. 5 “veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità”. Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un’analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento tenendo conto anche dei riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, l’esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell’avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 – Flessibilità).

Recuperando i dati presenti sul sito della Finanza Locale nella Sezione "Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse" – E’ inoltre corretto evidenziare come l’ente abbia provveduto nel presente bilancio ad inserire le somme da recuperare con le procedure di cui all’ articolo 1, comma 128, legge 228/2012 nonché rispetto ai decreti di definizione ed assegnazione o recupero risorse. Il Bilancio di Previsione 2026/2028 prende in considerazione e contabilizza il seguente concorso degli enti alla finanza pubblica:

CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/2020 APPLICATO SU FSC) – Spending review informatica – Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 marzo 2024,

CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023) - Spending review ordinaria - Il Ministero dell’Interno ha pubblicato congiuntamente il Decreto relativo 4 luglio 2024 relativo al riparto tagli spending review ordinaria di cui art. 1 comma 533 Legge 213/2023,

ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L 213 DEL 2023 per enti in deficit covid19 (comma 6 dell’articolo 2 del decreto del 19 giugno 2024).

RESTITUZIONE RISORSE ECCEDEXIA COVID19 ARTICOLO 1 COMMA 507 LEGGE 213/2023 Il Ministero dell'Interno ha pubblicato congiuntamente il Decreto relativo 4 luglio 2024 relativo a2024 - trattenuta in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale). Il Comune di Barengo non rientra in questa casistica.

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

Una nota particolare va dedicata all'esigenza di definire il "Contributo ai nuovi vincoli di finanza pubblica" che è utile evidenziare in questo paragrafo e rimandare nel dettaglio al paragrafo dedicato a Fondi ed accantonamenti.

“La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi da 784 a 795 dispone il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, enti locali e regioni che si sostanzia in un accantonamento forzoso.

Le disposizioni sono efficacemente sintetizzate nella Nota del servizio studi del Senato che qui si riportano come sunto.

I commi 784 e 785 dell'articolo 1 disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 784), la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785), e il fatto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724.

I commi 786, 787 e 788 quantificano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autoordinamento o, in assenza, solo con decreto (786), sentita la conferenza Stato-Città. Per le regioni a statuto speciale e province autonome il contributo è disciplinato dall'articolo 95 del disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali (comma 787). A seguito delle modifiche introdotte in Commissione Bilancio della Camera, gli enti locali del Friuli- Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono dunque esentati dalle disposizioni di cui ai commi 789-793. Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna (comma 788) il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato.

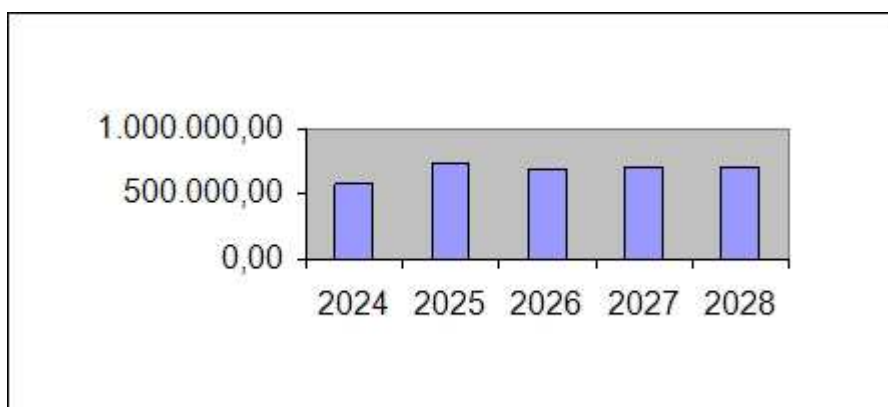
Il comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziare costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente le somme confluiscono nella parte

accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo.

Il decreto di riferimento è:

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025).

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Redditi da lavoro dipendente	165.022,13	154.225,00	165.930,00	170.530,00	170.530,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	12.995,29	13.170,00	13.665,00	14.120,00	14.120,00
Acquisto di beni e servizi	275.401,12	373.532,14	319.385,00	315.930,00	312.580,00
Trasferimenti correnti	58.433,63	78.383,00	66.650,00	65.250,00	65.200,00
Interessi passivi	2.994,36	2.335,00	1.555,00	740,00	100,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.696,64	35.053,00	42.600,00	58.200,00	58.200,00
Altre spese correnti	29.369,01	73.578,00	77.865,00	77.450,00	79.060,00
Totale spese correnti	572.912,18	730.276,14	687.650,00	702.220,00	699.790,00



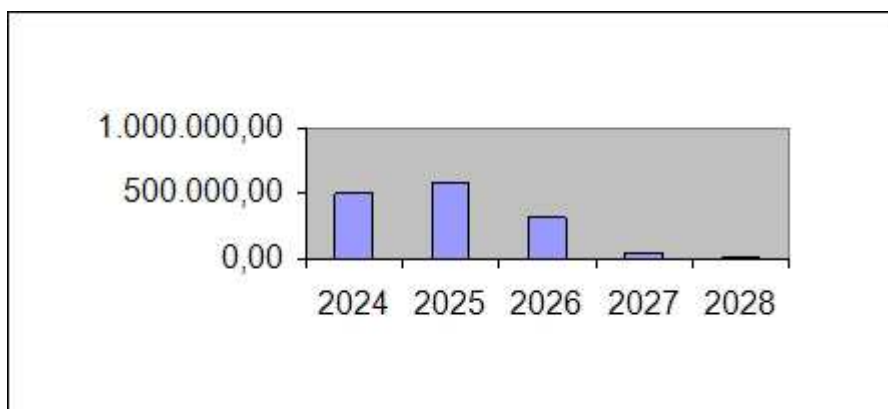
Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale a cui pertanto si rinvia.

Il Comune di Barengo ha proceduto alla definizione del F.P.V. di opere e lavori pluriennali in funzione del crono programma ed in applicazione del principio sopra richiamato, in particolare per i lavori di "Risanamento conservativo e consolidamento strutturale degli immobili comunali di Via Vitt. Emanuele".

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498.947,08	574.643,00	308.539,14	37.853,18	4.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	498.947,08	574.643,00	308.539,14	37.853,18	4.000,00



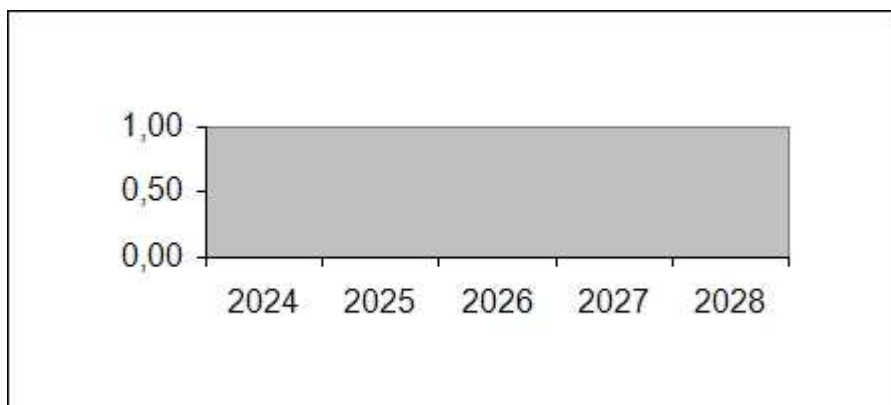
Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Nel bilancio di previsione 2026/2028 non è prevista questa tipologia di spesa.

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



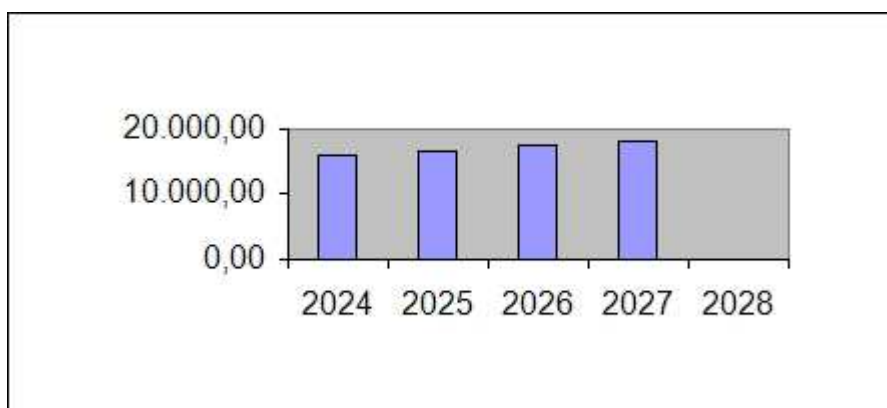
Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

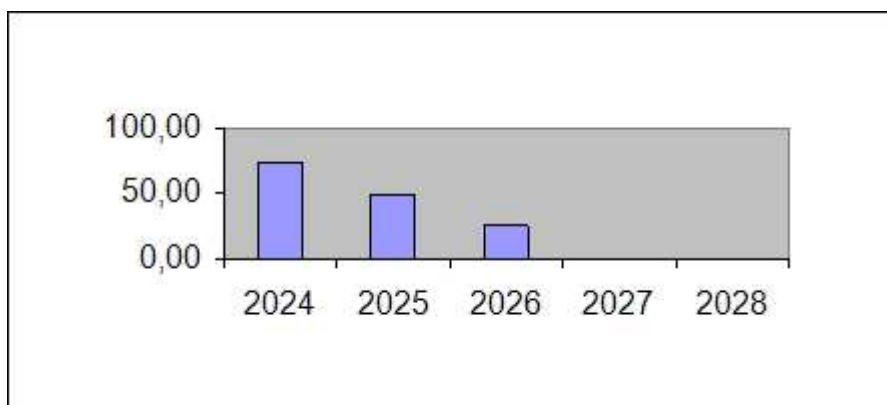
	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.725,18	16.470,00	17.250,00	18.070,00	0,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso prestiti	15.725,18	16.470,00	17.250,00	18.070,00	0,00



	Impegni 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale mutui	15.725,18	16.470,00	17.250,00	18.070,00	0,00
Rimborso da estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

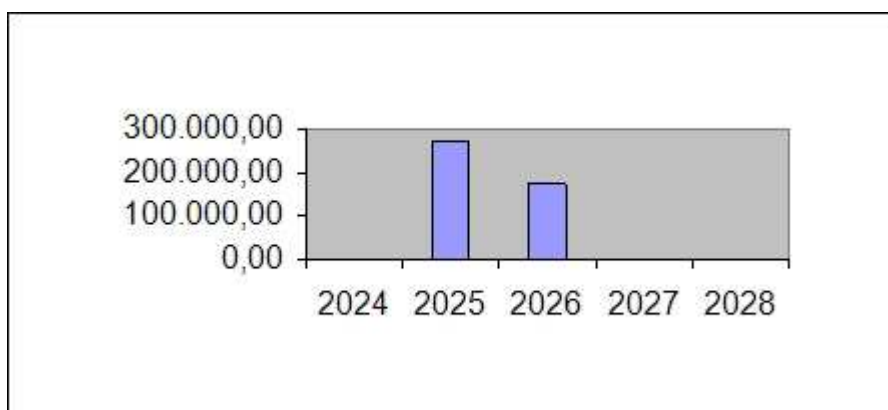
Anni di riferimento	Debito residuo e debito pro-capite				
	2024	2025	2026	2027	2028
Debito residuo al 31.12	51.780,00	35.310,33	18.060,00	0,00	0,00
Abitanti	716,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Debito pro-capite	72,32	48,50	24,81	0,00	0,00



Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	271.000,00	172.200,00	0,00	0,00
Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	271.000,00	172.200,00	0,00	0,00

**Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti****Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio**

E' utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

I dati, nel caso del Comune di Barengo sono riferiti ad una situazione di pre-consuntivo, ancorché ovviamente modificabili dalla successiva fase di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi propedeutica al Rendiconto di gestione dell'esercizio 2025 i cui termini di approvazione sono previsti entro il 30 aprile 2026.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto o come dati di pre-consuntivo, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

E' necessario richiamare quanto previsto dal D.M. 1° settembre 2021 con il quale risultano modificati a decorrere dal bilancio 2023/2025 i modelli di cui all' allegato n.9 al D.Lgs 118/2011 e precisamente:

- Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – nel quale viene modificata l'ultima sezione del modello e precisamente la n.3, trasformandola da un dettaglio dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto utilizzata in sede di bilancio ad un dettaglio dell'intero risultato di amministrazione presunto utilizzato.
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonate – nel quale viene modificata la struttura del modello prevedendo un nuovo rigo di dettagli analitico del Fondo garanzia debiti commerciali.

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

<i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025</i>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	959.147,69
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	37.380,00
Entrate già accertate nell'esercizio	+	887.080,10
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	887.154,43
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	996.453,36
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	120.462,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	67.139,90
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00

Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	219.906,18
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	829.869,28
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		156.758,11
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		1.818,00
Altri accantonamenti		18.000,00
Totale Parte Accantonata		176.576,11
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		269,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		56.284,33
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		0,00
Altri Vincoli		0,00
Totale Parte Vincolata		56.553,33
Totale Parte Destinata agli investimenti		150.962,04
Totale Parte Disponibile		445.777,80

Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto

non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Nel bilancio di previsione 2026/2028 non è stata applicata alcuna quota di avanzo d'amministrazione presunto.

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Voce di Stampa			2024	2023
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.471,12	4.205,44
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	67,10	201,30
		Totale immobilizzazioni immateriali	16.556,09	18.584,43
		Immobilizzazioni materiali (3)	18.094,31	22.991,17

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

II	1	Beni demaniali	3.517.059,47	3.438.166,06
	1.1	Terreni	294,00	294,00
	1.2	Fabbricati	586.115,96	600.362,37
	1.3	Infrastrutture	2.930.649,51	2.837.509,69
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.665.979,09	2.337.250,42
	2.1	Terreni	321.863,64	321.863,64
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	2.243.949,40	1.897.573,45
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	52.523,83	55.400,91
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	23.600,02	26.372,16
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.565,90	11.964,77
	2.7	Mobili e arredi	16.476,30	24.075,49
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.562,93	30.562,93
		Totale immobilizzazioni materiali	6.213.601,49	5.805.979,41
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	64.846,53	62.690,47
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	31.854,26	32.238,28
	c	altri soggetti	32.992,27	30.452,19
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	64.846,53	62.690,47
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.296.542,33	5.891.661,05

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all’interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d’esercizio dell’ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l’individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L’attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Al momento i “parametri obiettivo verifica enti strutturalmente deficitari “sono sempre quelli previsti dal decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- a) I parametri obiettivi di cui all’allegato A costituiti da indicatori di bilancio - individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011”, approvato con decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2022 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;
- b) Le tabelle, riportate nell’allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l’effettiva capacità di riscossione dell’ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell’ultimo rendiconto approvato. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d’insieme, con l’adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all’esito del normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell’1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI “identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242 comma 1 del TUEL			
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base al piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la

progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2026	2027	2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	704.900,00	720.290,00	699.790,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	687.650,00	702.220,00	699.790,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		28.859,27	28.864,28	28.864,28
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	17.250,00	18.070,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente		0,00	0,00	0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è sì è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2026	2027	2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	219.906,18	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	88.632,96	37.853,18	4.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	308.539,14	37.853,18	4.000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00

In buona sostanza a decorrere dall'anno 2025, per gli enti locali l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi ove disponibile sufficiente storicità di riferimento.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Particolare attenzione è da porre ai vincoli di cassa sui fondi PNRR. La circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie Pnrr stabilisce che gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse Pnrr devono garantire la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle suddette risorse e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

FONDO CASSA 2026	
Fondo di cassa iniziale (+)	947.147,98
Previsioni Pagamenti (-)	1.935.125,85
Previsioni Riscossioni (+)	1.805.289,86
Fondo di cassa finale presunto	817.311,99

Ad evidenziare la gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

<i>Fondo cassa annualità precedenti</i>	
Esercizio 2025	758.580,63
Esercizio 2024	1.604.063,60
Esercizio 2023	1.876.304,20
Esercizio 2022	2.015.507,20
Esercizio 2021	2.741.299,11

A questa tipologia di dato è utile associare l'evoluzione dei tempi medi di pagamento delle fatture (o tempi di ritardo dei pagamenti) di cui al prospetto sotto esposto:

<i>Tempi medi di ritardo pagamenti su debiti commerciali</i>	
Esercizio 2025 (al 3 ^a trim)	- 8,82 gg.
Esercizio 2024	- 17,60 gg.
Esercizio 2023	+ 5,00 gg.
Esercizio 2022	- 9,57 gg.
Esercizio 2021	- 8,21 gg.
Esercizio 2020	- 9,23 gg.

Si precisa che al 3^a trim. 2025 i tempi medi di pagamento si attestano a – 8,82 gg;

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

Una tale organizzazione delle risorse umane, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, evidenzia come il costo del fattore umano sia generalmente prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione o comunque proporzionalmente significativo al punto di condizionare la struttura di bilancio e la necessità di risorse.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Dipendenti al 31/12</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Dipendenti al 31/12</i>	3	3	4	4	3
<i>Dipendenti al 31/12</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
<i>Dipendenti al 31/12</i>	3	2	4	4	4

<i>Fascia di età al 31/12/2025</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
20 - 24	0	0	0	0,00%
25 - 29	0	0	0	0,00%
30 - 34	0	0	0	0,00%
35 - 39	0	0	0	0,00%
40 - 44	0	1	1	50,00%
45 - 49	0	0	0	0,00%
50 - 54	0	1	1	50,00%
55 - 59	0	0	0	0,00%
60 - 64	0	0	0	0,00%
65 - 67	0	0	0	0,00%
Totale	0	2	2	100,00%

<i>Previsione Cessati 2026</i>		<i>Previsione Assunzioni 2026</i>		<i>Previsione cessati 2027</i>		<i>Previsione Assunzioni 2027</i>		<i>Previsione cessati 2028</i>		<i>Previsione Assunzioni 2028</i>	
<i>Cat.</i>	<i>N.</i>	<i>Cat.</i>	<i>N.</i>	<i>Cat.</i>	<i>N.</i>	<i>Cat.</i>	<i>N.</i>	<i>Cat.</i>	<i>N.</i>	<i>Cat.</i>	<i>N.</i>
Ex D3	0	Ex D3	0	Ex D3	0	Ex D3	0	Ex D3	0	Ex D3	0
Ex D1	0	Ex D1	0	Ex D1	0	Ex D1	0	Ex D1	0	Ex D1	0
Ex C	0	Ex C	1	Ex C	0	Ex C	0	Ex C	0	Ex C	0
Ex B3 iniziale	0	Ex B3 iniziale	0	Ex B3 iniziale	0	Ex B3 iniziale	0	Ex B3 iniziale	0	Ex B3 iniziale	0
Ex B1 iniziale	0	Ex B1 iniziale	1	Ex B1 iniziale	0	Ex B1 iniziale	0	Ex B1 iniziale	0	Ex B1 iniziale	0
Ex A	0	Ex A	0	Ex A	0	Ex A	0	Ex A	0	Ex A	0
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La spesa di personale e la correlata programmazione soggiacciono oggi a più regole. Di minimo possiamo suddividere la gestione e previsione della spesa del personale in due casistiche. La prima dedicata alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 e la seconda che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR.

La programmazione delle risorse umane dell'ente e relativa spesa avveniva sino al recente passato tramite il Piano triennale dei fabbisogni di personale. Il PFP (D.M. 08-05-2018 – “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 173 del 27.07.2018) era lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicurava le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Dal 2022 questa fase è confluita nel P.I.A.O. Nell'assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati o soppressi ma li ha fatti confluire a livello di adempimento nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, tramite il D.M. 25 luglio 2023 viene aggiornata la disciplina del DUP alla disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 già sommariamente anticipata con la FAQ N. 51 pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce.

Nel D.U.P.S. riapprovato con deliberazione di Giunta Comunale è stata inserita la sezione relativa al piano triennale del fabbisogno del personale. In particolare per il triennio 2026/2028, l'Amministrazione ritiene di procedere come segue:

- 2026: assunzione di “operaio generico” in sostituzione del dipendente che si è trasferito presso un altro ente con procedura di mobilità dal 01.01.2025. Si precisa che il bando di concorso è in fase di svolgimento e che nel corso dei primi mesi del 2026 si terranno le prove selettive.
- 2026: eventuale trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato del personale addetto all'Ufficio Finanziario.

La programmazione triennale del fabbisogno del personale 2026/2028 verrà definita in maniera precisa all'interno del PIAO ai sensi dell'art 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificati in Legge 113/2021.

Resta fermo comunque il rispetto della spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e ss.mm.ii. che per il Comune di Barengo è pari ad € 194.806,32.

Si rinvia la definizione di ulteriore fabbisogno nel corso del predetto triennio in ragione della capacità assunzionale e delle necessità che eventualmente si determineranno.

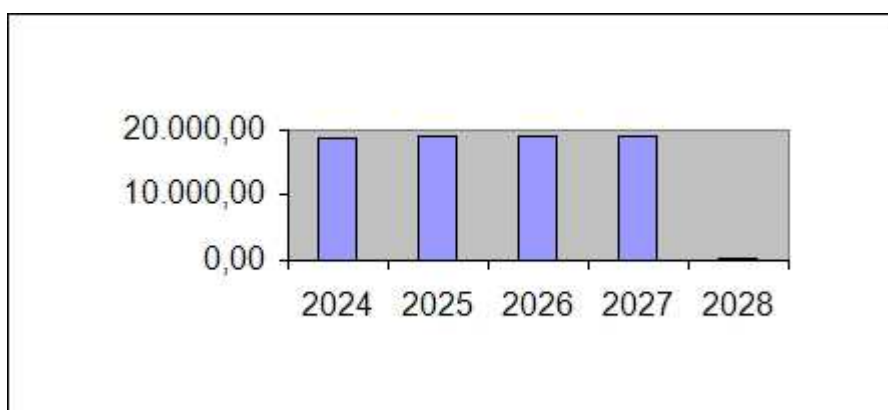
Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere

che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Quota Interessi	2.994,36	2.335,00	1.555,00	740,00	100,00
Quota Capitale	15.725,18	16.470,00	17.250,00	18.070,00	0,00
Totale	18.719,54	18.805,00	18.805,00	18.810,00	100,00



L'unico mutuo aperto per il Comune di Barengo è interamente finanziato con contributo regionale e si concluderà nel corso dell'anno 2027.

Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>					
	<i>Imp./Acc. 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Quota Interessi	2.994,36	2.335,00	1.555,00	740,00	100,00
(*) Entrate Correnti stimate	622.671,02	648.113,94	688.512,72	742.794,14	704.900,00
% su Entrate Correnti	0,48	0,36	0,23	0,10	0,01
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

(*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

Gli interessi evidenziati nella sopra indicata tabella sono interamente rimborsati da un contributo regionale.

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
CISS - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Sede a Borgomanero (NO)	1, 01%
Consorzio Area Vasta Basso Novarese – Sede di Novara	0,38%
Consorzio Case di Vacanza Comuni Novaresi	0,153%
Acqua Novara Vco	0,0254%

Disponibilità di enti strumentali

Il Comune di Barengo non ha enti strumentali.

Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(..)" sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che "(..)" il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento "(..)" (D.Lgs.267/00, art.243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..)" tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale "(..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(..)" le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... "(..)" (D.M. 31.12.83). I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati

ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Il Comune di Barengo gestisce i seguenti i servizi pubblici a domanda individuale:

- Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
- Pesa pubblica

Si precisa che l'art. 34 c. 26 del D.L. 179 del 18/10/2012 convertito in Legge 221 del 17/12/2012 ha stabilito che il servizio di illuminazione votiva non ricopre più le caratteristiche di servizio a domanda individuale.

Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione. Al bilancio di previsione, infatti, sono allegate "(...) le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe (...) le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (...) (D.Lgs.267/00, art.172/1c). Il termine per deliberare queste tariffe "(...) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (...) (L.388/00, art 53/16). L'analisi dei dati contabili, riferita al solo impatto economico dei servizi a domanda individuale, tende a verificare se, e in quale misura, l'obiettivo previsto dalla norma sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici. La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo inseguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Riepilogo tasso di copertura servizi a domanda individuale</i>					<i>Entrate</i>	<i>%</i>
<i>Servizio</i>	<i>Spese</i>			<i>Totale</i>		
	<i>Personale</i>	<i>Altre spese</i>	<i>Costo comune</i>			
CAMPO DA TENNIS	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	2.500,00	81,97 %
PESO PUBBLICO	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	3.000,00	193,55 %
Totale	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.500,00	

Servizi ad I.V.A.

L'ente locale svolge attività e propone servizi sia nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA. L' Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale. È pertanto necessario che l'ente individui i servizi ad IVA affinché nella gestione e nell'applicazione dell'IVA a debito e credito, per le spese sostenute per il funzionamento dei servizi e degli immobili e degli impianti ad essi necessari all'erogazione non si incorra in situazioni di elusione involontaria oppure si neghi all'ente l'opportunità di un recupero dell'IVA determinando situazioni di danno erariale.

Nel Comune di Barengo i servizi ad IVA rilevati e certificati a bilancio sono i seguenti:

- servizio di scuolabus
- servizio uso del campo da tennis
- servizio di pesa pubblica
- servizio illuminazione votiva

Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

Dall'anno 2022 il mantenimento dei servizi si è reso ancora più difficoltoso a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi. Conseguentemente nel triennio 2026/2028 verranno adottate delle politiche di risparmio ancora più incisive e si cercherà di reperire maggiori risorse di finanziamento.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti).

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle

informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto. di uscita (FPV/U). Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

<i>Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	219.906,18	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00

Fondi ed accantonamenti

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

L'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il metodo utilizzato dal Comune di Barengo per il calcolo del FCDE è quello che prevede di riportare, agli accertamenti di competenza, la somma degli incassi in competenza + quelli in c/residui dell'anno successivo, così come previsto dal principio contabile 4/2 e ribadito dalle FAQ n. 25 e 26 di Arconet.

Il quinquennio preso in considerazione è stato il 2020/2024 e il calcolo è stato effettuato con il metodo ordinario con utilizzo della media semplice.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto

di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Vengono quindi individuate le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi per il cui elenco si rimanda al documento ufficiale del bilancio.

Tra le poste più significative non inserite nel calcolo del FCDE, si precisa che non sono state prese in considerazione le entrate derivanti da trasferimenti, da interessi e i proventi per la vendita di servizi che vengono erogati solo a seguito del pagamento della corrispondente tariffa, quali ad esempio i diritti di segreteria, di urbanistica, carte d'identità, peso, tennis, ecc....

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	28.024,66	28.859,27	28.864,28	28.864,28
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento fondo spese ed oneri futuri

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. I più comuni sono il Fondo rinnovo contratti di lavoro, il Fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco ed altri fondi che l'ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo spese ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Il fondo di riserva per spese non prevedibili è stato quantificato ai sensi dell'art. 166 comma 2 bis del D.Lgs 267/2000

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo di riserva per spese non prevedibili	1.200,00	1.100,00	1.160,00	1.160,00

Fondo garanzia debiti commerciali

Entro il 28 febbraio la Giunta Comunale quantifica l'importo da accantonare nel fondo garanzia dei debiti commerciali qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12/2025 e desunto da PCC non si è ridotto di almeno 10% rispetto allo stock di debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12/2024. L'accantonamento non scatta se lo stock del debito scaduto al 31/12 è uguale o minore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno
- non sono stati rispettati i termini di pagamento
- non sono stati effettuati alcuni adempimenti normativi previsti dal comma 868 della L. 145/2018

Si precisa che nel corso dell'anno 2024 e 2025 sono stati migliorati i tempi medi di pagamento, rispetto all'annualità 2023 come di seguito evidenziato:

2023: + 5 gg

2024: -17,60 gg

2025: -8,82 gg al 3° trim. 2025

Pertanto si è ritenuto di non stanziare alcun importo nel fondo garanzia debiti commerciali, che verrà rideterminato entro il 28.02.2026, ai sensi della vigente normativa.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'ente locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, si ritiene che prudenzialmente l'ente locale effettui l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016.

Per il Comune di Barengo il fondo in questione risulta così determinato:

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo perdite società ed organismi partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00

Altri fondi strutturati dall'ente

Il fondo rinnovi contrattuali

I bilanci approvati avrebbero dovuto prevedere un incremento complessivo della spesa di personale per effetto dei rinnovi contrattuali pari al 5,8% del monte salari 2021 (Conto annuale del personale) al netto dell'IVC già erogato. Al momento non ci sono indicazioni ulteriori ovviamente serve garantire per il bilancio 2025 le risorse necessarie a dare piena applicazione al nuovo CCNL Funzioni Locali che probabilmente vedrà la luce ad inizio 2026. Pertanto è stata creata la necessaria disponibilità sul capitolo relativo al fondo rinnovi contrattuali nel bilancio 2026/2028.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo arretrati e rinnovi contrattuali EE.LL.	5.500,00	9.300,00	9.000,00	11.000,00

Fondo accantonamenti nuovi vincoli di finanza pubblica

Il comma 5 dell'art. 104 del DDL della Legge di Bilancio 2025 pone a carico dei comuni, con esclusione degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario, un contributo alla finanza pubblica.

Il riparto del contributo a carico di ciascun ente è stato determinato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del MEF, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.

Il contributo alla finanza pubblica si distingue da quelli preesistenti in quanto non si tratta di una decurtazione dei trasferimenti statali, bensì di un accantonamento contabile obbligatorio (di seguito "fondo") che gli enti sono tenuti ad iscrivere nella missione 20 della parte corrente del bilancio, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Con riferimento al bilancio di previsione 2026/2028, il fondo è stato determinato sulla base del Decreto Ministeriale, come di seguito indicato.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo concorso finanza pubblica	1.818,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo di riserva	5.485,34	5.909,73	5.939,72	5.549,72
Fondo di riserva di cassa		1.500,00		

Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele

Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo. Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni.

Valutazione sul finanziamento delle spese correnti

Il bilancio è stato predisposto finanziando le spese correnti con le entrate che si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. In particolare si rende necessario rilevare che, in considerazione degli elevati aumenti dei costi relativi al carburante, alle utenze elettriche e del gas e più in generale dei materiali e della manodopera, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario aumentare l'aliquota dell'addizionale IRPEF al fine di garantire il perdurare degli equilibri finanziari nel tempo.

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

Per il Comune di Barenago le entrate che finanziano le spese in conto capitale sono le seguenti:

	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F.P.V. in conto capitale	219.906,18	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	84.632,96	33.853,18,00	0,00
Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da istituzioni private	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
Cessione beni materiali non prodotti e terreni	0,00	0,00	0,00

Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente (-)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c	0,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrate da mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per investimenti	308.539,14	37.853,18	4.000,00

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni	308.539,14	37.853,18	4.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese per investimenti	308.539,14	37.853,18	4.000,00

Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il sotto indicato elenco, ripreso dal DUP, indica i principali investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato, sulla base del Piano delle OOPP ove approvato, ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. La situazione sotto riportata, e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione:

- manutenzione straordinaria della rete stradale comunale
- nuovo tratto di passeggiata pedonale tra via Santa Maria e via G. Bagnati
- completamento della ristrutturazione degli immobili comunali sulla Via Vittorio Emanuele
- manutenzione degli immobili comunali
- revisione ed eventuale sostituzione dell'impianto di riscaldamento della sala polivalente
- manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e dei versanti e di tutela ambientale
- manutenzione straordinaria delle aree sportive del Comune di Barengo

Impegni su esercizi non contemplati nel bilancio

L'allegato 4.2 al D. Lgs 118/2011 relativo ai principi contabili applicati, al punto 5.1 stabilisce che: *"..Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione¹, di locazione, di leasing operativo,*

¹ La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determini beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica";

Il contratto di somministrazione si distingue:

- a) dal contratto di appalto, perché l'oggetto dell'appalto si sostanzia nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa o periodica di cose;

relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.”

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente..”.

Si elencano di seguito i provvedimenti adottati dal Comune di Barengo che comportano, conseguentemente, l'assunzione di impegni di spesa su esercizi non contemplati nel bilancio di previsione 2026/2028:

- C.C. n° 7 del 24.04.2025: “Convenzione per il servizio di difesa e tutela fitosanitaria delle produzioni viticole e assistenza enologica nonché per l'elaborazione di progetti di promozione del territorio e delle produzioni tipiche di qualità, per la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, culturale e ambientale. Approvazione”
- C.C. n° 8 del 24.04.2025: “Canile sanitario intercomunale di Borgomanero – Adesione ed approvazione convenzione per la gestione associata dal 2025 al 2045;
- Determinazione n° 26 del 07.11.2025: “Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Barengo per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030 – Aggiudicazione definitiva. CIG B85B204541”

Monitoraggio opere PNRR/PNC

Sulla base dei dati attualmente disponibili non sono previsti finanziamenti da PNRR/PNC.”

Opere programmate

Descrizione opera	Spesa 2026	Spesa 2027	Spese 2028
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
Totale opere programmate	0,00	0,00	0,00

Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo.

Il Comune di Barengo non ha concesso nessuna garanzia.

Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio.

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo

- b) *dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale, attesa l'unicità della prestazione, la consegna di una determinata quantità di cose avviene in più momenti ed in modo frazionato per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della medesima prestazione. Il contratto di somministrazione, invece, è volto a soddisfare un bisogno che perdura nel tempo. Un'ulteriore differenza tra il contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita è la possibilità di recesso, previo preavviso, senza penali*

punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

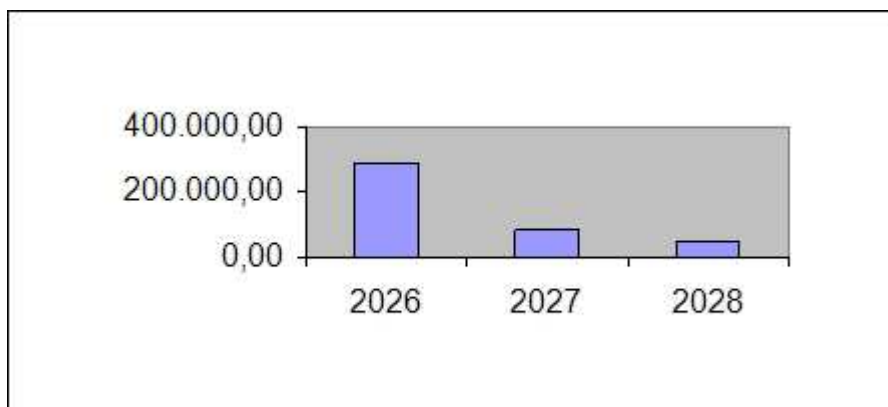
- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

Le entrate non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

Entrate non ricorrenti	Competenza	Competenza	Competenza
------------------------	------------	------------	------------

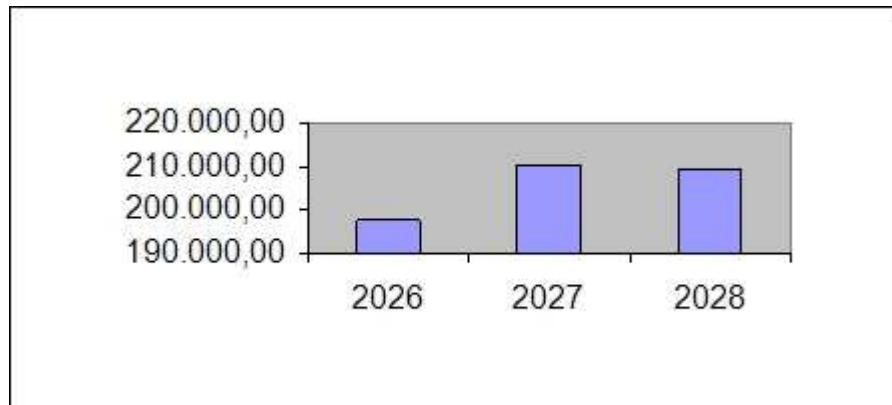
	2026	2027	2028
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101 - Imposte tasse e proventi assimilati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 - Trasferimenti correnti	28.660,00	45.300,00	45.300,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.660,00	45.300,00	45.300,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	28.660,00	45.300,00	45.300,00
3 - Entrate extratributarie	600,00	800,00	800,00
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50,00	50,00	50,00
300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	50,00	50,00	50,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	550,00	750,00	750,00
100 - Indennizzi di assicurazione	300,00	500,00	500,00
9900 - Altre entrate correnti n.a.c.	250,00	250,00	250,00
4 - Entrate in conto capitale	84.632,96	33.853,18	0,00
200 - Contributi agli investimenti	84.632,96	33.853,18	0,00
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	84.632,96	33.853,18	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	172.200,00	0,00	0,00
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	172.200,00	0,00	0,00
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	172.200,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100 - Entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100 - Altre ritenute	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale entrate non ricorrenti	288.092,96	81.953,18	48.100,00



Le spese correnti non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

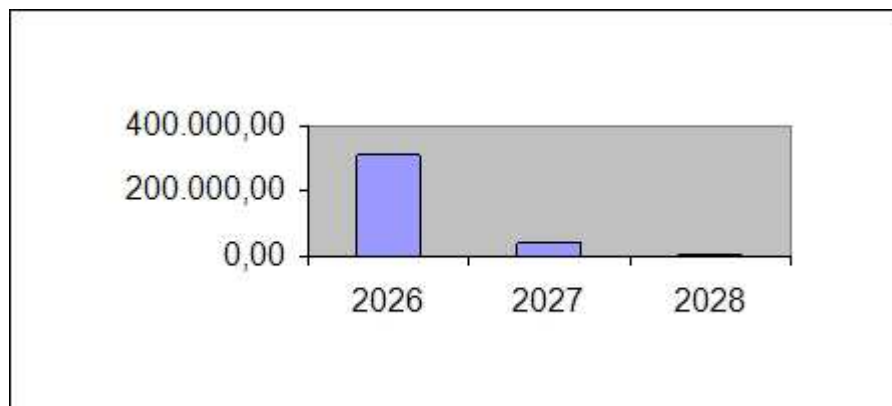
<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
1 - Spese correnti	197.425,27	210.120,28	209.130,28
101 - Redditi da lavoro dipendente	22.530,00	22.530,00	22.530,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.645,00	2.600,00	2.600,00
103 - Acquisto di beni e servizi	27.150,00	26.650,00	26.350,00
104 - Trasferimenti correnti	64.450,00	62.900,00	62.850,00
107 - Interessi passivi	1.455,00	640,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.500,00	58.100,00	58.100,00
110 - Altre spese correnti	36.695,27	36.700,28	36.700,28

Totale spese correnti non ricorrenti	197.425,27	210.120,28	209.130,28
---	-------------------	-------------------	-------------------



Le spese in conto capitale non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
2 - Spese in conto capitale	308.539,14	37.853,18	4.000,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	308.539,14	37.853,18	4.000,00
Totale spese in conto capitale non ricorrenti	308.539,14	37.853,18	4.000,00

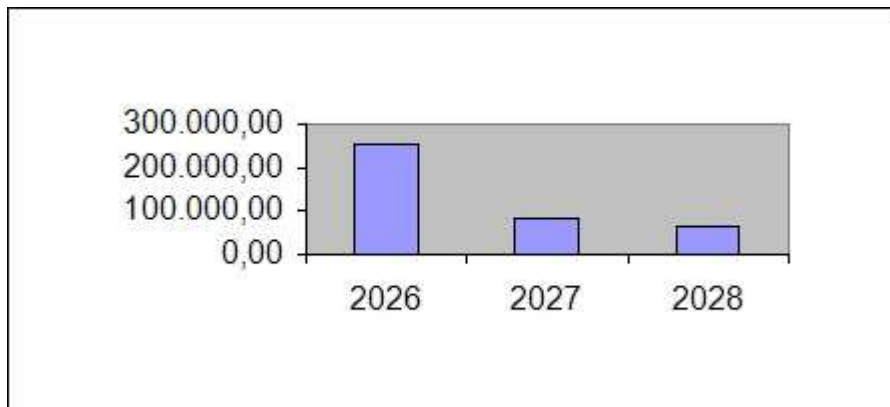


La corrispondenza tra le spese in conto capitale e la lettera degli equilibri di bilancio L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili viene qui riportata:

	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Totale spese in conto capitale straordinarie	308.539,14	37.853,18	4.000,00
Equilibri di Bilancio:			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00

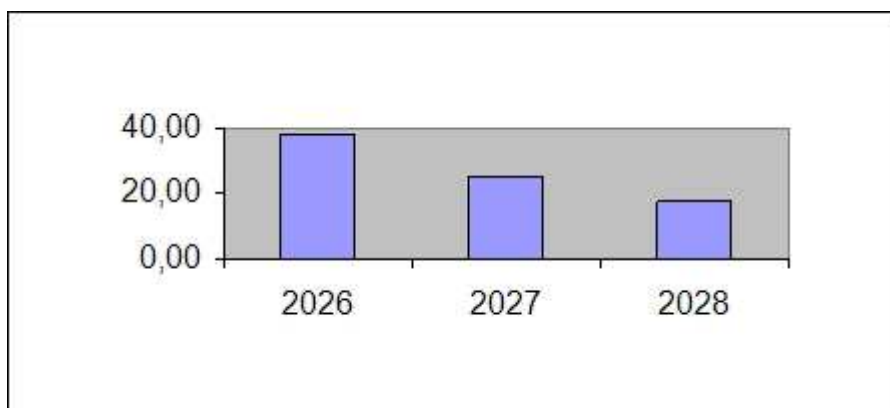
Le spese (altri titoli) non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

Spese non ricorrenti	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
4 - Rimborso Prestiti	17.250,00	18.070,00	0,00
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.250,00	18.070,00	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	172.200,00	0,00	0,00
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	172.200,00	0,00	0,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	63.000,00	63.000,00	63.000,00
701 - Uscite per partite di giro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
702 - Uscite per conto terzi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale spese altri titoli non ricorrenti	252.450,00	81.070,00	63.000,00



L'eccedenza spese non ricorrenti su entrate non ricorrenti è riportata qui di seguito:

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Totale entrate straordinarie	288.092,96	81.953,18	48.100,00
Totale spese straordinarie	758.414,41	329.043,46	276.130,28
Eccedenza spese non ripetitive su entrate non ripetitive	37,99	24,91	17,42



Adozione contabilità Accrual – Adempimenti e riflessi sul bilancio –

La nuova contabilità accrual per tutte le P.A. non si ferma, anzi, dal 2025 parte la “fase pilota”

E' utile innanzitutto, evidenziare che sono stati finora rispettati i tempi della riforma 1.15 del PNRR “Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL”, ed in particolare il milestone M1C1-108.

Come da tabella di marcia, sono stati predisposti ed approvati, rispettivamente, dallo Standard Setter Board e dalla Struttura di Governance del Ministero dell'Economia, il Quadro Concettuale, i 18 standard contabili ITAS, le linee guida e il Piano dei Conti multidimensionale.

Tutti i suddetti documenti sono stati recepiti con [Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27/6/2024](#).

Finita la prima fase, è scattata la seconda c.d. “fase pilota”, ovvero la prima applicazione in via sperimentale della contabilità ACCRUAL.

A dettare le regole è intervenuto il [DL 9/8/2024, n. 113](#) (omnibus), che all'art. 10 ha individuato perimetro delle P.A. coinvolte nella sperimentazione ed ha introdotto alcune norme operative.

Per quanto riguarda gli enti locali, sono esclusi dalla fase pilota i Comuni con meno di 5000 abitanti, che però dovranno applicarla dall'anno 2026.

In attesa di nuovi decreti attuativi, si riepiloga qui di seguito il cronoprogramma della riforma accrual:

- entro il primo semestre dell'anno 2024, sono stati predisposti ed approvati il Quadro Concettuale, i 18 standard contabili ITAS, le linee guida e il Piano dei Conti multidimensionale, nonché recepiti con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27/6/2024.
- nell'anno 2025 è avviata la “fase pilota”, regolata dall'art. 10 del DL 9/8/2024, n. 113; durante la fase pilota una parte delle P.A. dovrà sperimentare la nuova contabilità accrual.

Nel perimetro delle P.A. soggette alle disposizioni della fase pilota sono esclusi i Comuni con meno di 5000 abitanti.

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Le maggiori incertezze sul bilancio di previsione 2026/2028 sono costituite dal peso finanziario degli aumenti costi energia elettrica e gas e dall'aumento dei costi delle materie prime che in generale hanno provocato tensioni inflazionistiche sui prezzi anche relativi ad acquisto beni e servizi generici necessari all'ordinario funzionamento dell'ente.

Come noto, il fenomeno dell'aumento dei prezzi ha avuto inizio nei mesi precedenti alla crisi ucraina e ha comportato, già dal 2021, interventi del governo nazionale e di quelli regionali tesi a consentire un adeguamento sia delle somme da corrispondere alle imprese aggiudicatrici, per non interrompere l'esecuzione delle opere avviate, sia dei prezzi a base d'asta da parte delle stazioni appaltanti, così da non disincentivare la partecipazione delle imprese alle gare e l'avvio dei nuovi lavori.

La quadratura del bilancio è risultata particolarmente difficoltosa soprattutto a causa degli aumenti dei costi dell'energia, dagli aumenti fisiologici delle spese dei vari servizi e dalla mancanza o esigua presenza di attività commerciali/industriali/artigianali sul territorio.

Per raggiungere tale scopo l'Amministrazione ha inoltre

- azzerato e/o ridotto tutte quelle spese relative ai servizi non istituzionali e non indispensabili e alle contribuzioni, riservandosi ogni ulteriore valutazione per il loro rifinanziamento nel corso degli esercizi 2026/2028 qualora le condizioni contabili lo permettano.
- aumentato il valore venale delle aree edificabili ai fini dell'IMU
- aumentato i diritti urbanistici
- aumentato l'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF dal 0,50% allo 0,60%.